

Meeting Invernale ANGAISA. Atti e Slides del Convegno.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi del Meeting Invernale ANGAISA, che si è tenuto giovedì 27 novembre scorso a Milano, è disponibile negli "Atti" che, sotto forma di file PDF, verranno trasmessi nei prossimi giorni a tutti i congressisti e a tutti i soci ANGAISA.

Le aziende non associate potranno acquistare gli "Atti" richiedendo alla Segreteria ANGAISA il relativo modulo d'ordine.

Per informazioni: info@angaisa.it.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno partecipato all'evento che vi è la possibilità di ricevere il link dal quale scaricare le presentazioni di alcuni dei principali interventi. Ricordiamo inoltre che i prossimi appuntamenti associativi previsti per l'anno 2015 sono i seguenti:

- il 17° Convegno nazionale ANGAISA che si terrà giovedì 4 giugno a Milano presso Palazzo Mezzanotte ("Oltre la Crisi. La catena del valore nella filiera ITS e il nuovo ruolo della Distribuzione Specializzata, da punto vendita a centro di competenze e di servizi");
- il Meeting Invernale 2015, che si terrà sempre a Milano, presso Palazzo Castiglioni, giovedì 3 dicembre.

Soci

Ammissione nuovi soci

Come preannunciato nel precedente numero di ANGAISA Informa (n. 359), il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari IDRO-COMM S.r.l (Sandrigo - VI) e LA NUOVA CERAMICA S.r.l (Santa Teresa Riva - ME); del nuovo socio Sostenitore Industria LUXOR S.p.a (Carpnedolo - BS) e del nuovo Socio Sostenitore

Gruppo ACQUISMI S.p.a (Genova - GE). Vi riportiamo qui di seguito i profili aziendali.

IDRO-COMM S.r.l (Sandrigo - VI)



IDRO-COMM. Srl. nasce dall'insieme di 14 soci con un bagaglio di esperienza acquisita sul campo idraulico, ed offre all'installatore una vasta gamma di prodotti idraulici associati ad un servizio di preventivazione ed assistenza. Inoltre si impegna ad essere sempre vicina al Cliente, proponendo soluzioni personalizzate per l'ambiente bagno disponibili presso lo Showroom. La fascia di mercato territoriale copre le province di Vicenza, Padova e Treviso. L'azienda si trova nella sede di Sandrigo (VI), in via E. Fermi, 15 e prossimamente sarà presente nella succursale di Villorba (TV), in via A. Volta, 15.

LA NUOVA CERAMICA S.r.l (Santa Teresa Riva - ME)



La Nuova Ceramica S.r.l. è nata a S. Teresa di Riva nel 1988 ed è oggi condotta dalla Signora Maria ed i figli Paolo e Francesco. L'azienda, storicamente specializzata nella vendita di piastrelle ed arredo bagno, si caratterizza per una costante attenzione all'innovazione; ad esempio negli ultimi anni si è puntato ad ampliare la gamma introducendo nuovi prodotti, quali ad esempio infissi e scale, e nuovi servizi come la progettazione 3D. Lo showroom, di oltre 600 mq, offre la possibilità di toccare con mano quanto di più valido sia stato realizzato nel



campo di: ceramiche per rivestimenti e pavimenti, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, caminetti, parquet, laminati, decori, mosaici, scale e porte. L'elevato livello qualitativo e il vasto assortimento degli articoli, uniti all'impegno quotidiano, la professionalità, la cortesia e una maniacale attenzione al dettaglio hanno sempre permesso di soddisfare le esigenze della clientela e di seguire le continue evoluzioni del mercato.

LUXOR S.p.a (Carpnedolo - BS)



Vi ricordiamo che, come sempre, il nostro quindicinale sospende le pubblicazioni in coincidenza con le festività di fine anno; il prossimo numero di "ANGAISA INFORMA" sarà quindi quello recante la data del 15 gennaio 2015.

Gli uffici ANGAISA resteranno chiusi dal 24 al 28 dicembre e dal 31 dicembre al 4 gennaio.

Luxor S.p.A. è un produttore Italiano di componenti e soluzioni per impianti idrosanitari e idrotermosanitari, con sede a Montichiari, in provincia di Brescia. In Luxor, tutte le fasi di sviluppo, progettazione, produzione e collaudo sono svolte internamente nei propri stabilimenti di Montichiari per poter garantire prodotti di alta qualità ed un servizio improntato alla massima flessibilità. Il programma di produzione della linea idrosanitaria "La Blu" comprende: tubi flessibili per conduzione di acqua potabile ed installazioni industriali, componenti per impianti idraulici quali collegamenti rigidi e rubinetti sottolavabo, sifoni, pilette e tubi di scarico. La gamma dei prodotti della linea idrotermosanitaria "La Rossa" è costituita da: valvole per radiatore manuali e termostattizzabili; collettori per impianti sanitari; collettori per impianti di riscaldamento/raffrescamento; valvole per centrale termica; gruppi idraulici, collettori e separatore idraulico per centrale termica; raccordi per il collegamento di tubi rame, pex e multistrato.

ACQUISMI S.p.a (Genova – GE)



Acquismi S.p.A. è una società che nasce dall'incontro di quattro realtà imprenditoriali operanti nel settore idrotermosanitario. Costituita il 4 agosto 2004 ed operativa dal 1° gennaio 2005, Acquismi S.p.A. riunisce la pluridecennale esperienza imprenditoriale di quattro aziende fortemente radicate sul territorio: F.lli Della Fiore S.p.A., Fabbricazione Idrauliche S.p.A., Idrosanitaria s.r.l. e Saniterm s.r.l. Nel corso della loro attività queste aziende si sono sempre contraddistinte per la qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai propri clienti. I punti vendita dei singoli soci sono: "F.lli Della Fiore S.p.A." di Pavia con la filiale di Vigevano (Pv); "Fabbricazioni Idrauliche S.p.A." di Genova Pegli con le filiali di Savignone (Ge), Ovada (Al), Lavagna (Sp) e Albisola (Sv); "Idrosanitaria s.r.l." di Chivasso (To); "Saniterm s.r.l." di Asti con la filiale di Torino. Tali società hanno dato vita ad Acquismi S.p.A., che non è un gruppo di acquisto, ma un nuovo progetto imprenditoriale con lo scopo di selezionare e razionalizzare i fornitori, consolidare e sviluppare il presidio territoriale in cui i singoli soci operano, promuovere processi di integrazione, preparando le basi di una struttura in cui far confluire le singole entità. Fra le linee di sviluppo che saranno perseguite a breve termine, vi è l'investimento su di un sistema informatico già condiviso dai soci ●



Sacchetti in plastica per asporto merci. Conformità alle disposizioni di legge.

Le diciture obbligatorie per i sacchetti a norma. Il logo che garantisce la conformità del sacchetto allo standard richiesto dalla legge.

Con riferimento alla precedente comunicazione contenuta all'interno dell'ANGAISA Informa n. 354 del 15 settembre scorso, si ricorda che, ai sensi del D.M. 18 marzo 2013, si distinguono tre tipologie di sacchetti per asporto merci:

1. sacchetti monouso biodegradabili e compostabili;
2. sacchetti riutilizzabili (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili), con Maniglia Esterna alla dimensione utile del sacco;
3. sacchetti riutilizzabili (come al precedente punto b), con Maniglia Interna alla dimensione utile del sacco.

Le caratteristiche dei sacchetti riutilizzabili, si distinguono a seconda che si tratti di sacchetto con Maniglia Esterna e sacchetto con Maniglia Interna. In particolare:

- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 200 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Interna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Interna superiore ai 60 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare.

A norma dell'art. 3 del D.M. 18 marzo 2013 ("Modalità di informazioni ai consumatori") ciascuna delle tipologie di sacchetti individuata deve riportare una dicitura ben precisa.

1. I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura **"Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici"**.

N.B. sul sacchetto compostabile (il sacchetto "usa e getta") occorre inoltre verificare la presenza del logo di uno dei tre Enti certificatori -CIC, VINÇOTTE, DIN CERTCO.

2. I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Esterna, che sono di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la

relativa e corrispondente dicitura:

- a) **"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare"**;
- b) **"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare"**.

I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Interna, pure di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la relativa e corrispondente dicitura:

- a) **"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare"**;
- b) **"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare"**.

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri. Il controllo della conformità agli standard di legge è molto importante, giacché la violazione del divieto di commercializzazione (compresa la messa in circolazione gratuita) comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 €, aumentato fino al quadruplo del massimo, nei casi in cui la violazione sia relativa ad ingenti quantità di sacchetti o ad un valore della merce superiore al 20% del fatturato.

Fisco

IVA. Modalità di determinazione e versamento dell'acconto IVA/2014. Scadenza 29 dicembre 2014.

Il 29 dicembre 2014 è il termine entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, dell'IVA.

L'acconto può essere calcolato utilizzando uno dei tre metodi alternativi, qui di seguito illustrati.

Metodo storico

L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per l'ultimo periodo dell'anno precedente.

In particolare:

- per i contribuenti mensili si assume, come base di riferimento, il saldo a debito risultante dalla liquidazione di dicembre 2013;
- per i contribuenti trimestrali si assume il saldo a debito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2013 (saldo più acconto);
- per i contribuenti trimestrali speciali (ad es. distributori di carburante) si fa riferimento al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2013.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 157/E datata 23 dicembre 2004 ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell'individuazione della base di riferimento dell'acconto IVA, la maggiorazione dell'1% applicata all'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale non va considerata, in

Normative

Ambiente

quanto rappresenta l'indennizzo dovuto per la dilazione del versamento d'imposta. In caso di soggetti trimestrali che hanno esposto un saldo annuale a credito, l'acconto da versare per l'anno 2014 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per l'anno 2013, pari alla differenza tra l'acconto versato ed il saldo a credito della dichiarazione IVA (rigo VH13 – rigo VL33).

Adeguamento parametri/Studi di settore

Per i soggetti che hanno effettuato l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2013, la determinazione dell'acconto IVA per il 2014 non è influenzata da tale scelta.

Metodo previsionale

Si può determinare l'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2014 per i mensili ovvero in sede di dichiarazione IVA relativa al 2014 per i trimestrali. Tale metodo è sanzionato se l'acconto versato risulta, a consuntivo, inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa all'anno 2014.

Metodo delle operazioni effettuate

Utilizzando questo metodo, si determina l'imposta effettivamente dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle vendite e degli acquisti, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti, considerando la relativa periodicità di liquidazione dell'imposta. Pertanto, l'importo da versare si determina, tenendo conto:

- dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1° - 20 dicembre 2014 per i mensili e nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre 2014 per i contribuenti trimestrali;
- dell'imposta relativa alle operazioni "effettuate" nei predetti periodi fino al 20 dicembre, anche se non ancora annotate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita), non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione;
- dell'imposta relativa alle fatture passive, registrate negli stessi periodi.

Versamento dell'acconto

L'acconto IVA deve essere versato entro il 29 dicembre p.v. solo se l'importo è uguale o superiore a € 103,29, con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi:

- "6013" per i contribuenti mensili, periodo di riferimento "2014";
- "6035" per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento "2014".

Si segnala che per i contribuenti trimestrali non occorre aggiungere gli interessi dell'1%.

Il versamento va effettuato con le modalità telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2014;
- hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2014 se contribuenti mensili o entro il 30 settembre 2014 se contribuenti trimestrali;
- nell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre per i mensili, quarto trimestre/dichiarazione annuale per i trimestrali) sono risultati a credito;
- esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- esercitano attività agricola in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000);
- applicano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- applicano il regime contabile semplificato ex minimi (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011);
- sono usciti dal regime delle nuove iniziative o dal regime dei minimi con decorrenza 2014;
- applicano il regime forfetario (L.398/91).

Sanzioni

Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento in acconto è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Ravvedimento operoso

Il contribuente può utilizzare, tramite il mod. F24, l'istituto del ravvedimento operoso, ottenendo, in tal modo, una riduzione della sanzione. Si ricorda che l'ammontare degli interessi derivanti da ravvedimento operoso dovranno essere versati separatamente dall'IVA, utilizzando l'apposito codice tributo 1991.

Equitalia. Nuovo servizio di richiesta di rateazione on-line.

Disponibile sul sito www.equitalia.it un nuovo servizio per i contribuenti e le imprese.

Si informa che sul sito internet del Gruppo Equitalia (www.equitalia.it), è disponibile un nuovo servizio per i contribuenti e le imprese: il pagamento rateale delle imposte può essere richiesto on-line. Inoltre, è più facile controllare la propria situazione, pagare e richiedere assistenza.

In particolare, dal 10 dicembre 2014, è disponibile il servizio "rateazioni online", che permette di richiedere, direttamente via internet, la dilazione dei debiti fino a 50.000 euro.

Il nuovo strumento si aggiunge agli altri già disponibili, ossia:

- "paga online", che consente di saldare i debiti con la carta di credito;
- "estratto conto", per controllare con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso;
- "sospensione online", che permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione ed attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori;

- "trova sportello" ed i canali di contatto diretti per chiedere l'assistenza di Equitalia.

Con tali servizi Equitalia vuole proseguire sulla strada della semplificazione, offrendo, in tempo reale, soluzioni su misura a cittadini ed imprese.

Riforma fiscale. Semplificazione fiscale. Decreto legislativo n. 175 del 21.11.2014

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle semplificazioni fiscali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, recante: "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Tra le numerose semplificazioni fiscali ivi contenute, si segnalano in particolare le seguenti:

1. in via sperimentale, dall'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile, entro il 15 aprile di ogni anno, le dichiarazioni dei redditi precompilate ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati;
2. il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, come interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, ecc, viene anticipato al 28 febbraio;
3. le spese di vitto e alloggio, acquistate direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista;
4. detrazione fiscale 65%: viene abrogata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta, ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici; il nuovo decreto, attraverso l'art. 12, ha in sostanza abrogato il comma 6 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazione dalla legge n.2/2009, che prevedeva, per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, l'invio all'Agenzia delle entrate di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. viene riformulato l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 in materia di rimborso IVA;
5. è ampliato il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (dagli originari tre e quattro anni di imposta a cinque e sei anni);
6. la comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate dei rapporti intercorsi con i Paesi "black list" diventa annuale;
7. la comunicazione al committente da parte degli agenti di avvalersi di dipendenti o terzi produrrà i suoi effetti an-

- che per gli anni successivi, se permangono le condizioni richieste per fruire della ritenuta d'acconto su un ammontare ridotto delle provvigioni;
8. è abrogata la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel subappalto;
 9. è aggiornato a € 50 il valore di riferimento degli omaggi per la detrazione IVA; più nel dettaglio: viene modificata la disciplina di detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, uniformando, in merito agli omaggi, il regime Iva ad essi applicabili a quello delle imposte sui redditi. Attualmente la soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi è di 25,82 euro, mentre ai fini delle imposte sul reddito gli omaggi sono totalmente deducibili se di valore unitario non superiore a 50 euro. Nell'ottica della semplificazione viene aggiornato a 50 euro il valore di riferimento degli omaggi ai fini della detrazione IVA.

Lavoro



Licenziamenti collettivi. Estese ai Dirigenti le procedure in materia.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge con la quale vengono estese ai dirigenti le procedure previste in materia di licenziamenti collettivi.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - legge europea 2013 - bis", che unitamente al disegno di legge di delegazione europea 2013, rappresenta lo strumento normativo con il quale l'Italia adegua il proprio ordinamento a quello europeo. La norma estende ai dirigenti le procedure previste in materia di licenziamenti collettivi, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 febbraio 2014, che ha condannato l'Italia per la mancata applicazione ai dirigenti dell'art. 2 della Legge n. 223/1991, come richiesto dall'art. 2 della direttiva 98/59/CE. In particolare, le modifiche apportate alla legge n. 223/1991 sono le seguenti:

- nel computo dei dipendenti, utile ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dimensionale delle 15 unità, rientrano ora anche i dirigenti, per espresa previsione normativa;
- estensione ai dirigenti, attraverso appositi incontri, distinti da quelli riguardanti gli altri lavoratori, delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi, vigenti per le altre

- categorie di lavoratori, ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare;
- estensione delle procedure anche nel caso in cui, nell'ambito di un licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente;
- in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità, in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

Previdenza

Benefici contributivi connessi ai contratti di solidarietà.

Riduzione contributiva, pari al 35%, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Con decreto interministeriale n. 83312/2014, è stata data attuazione al D.L. 34/2014 in materia di benefici contributivi connessi ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi della legge 863/84, prevedendo una riduzione contributiva, pari al 35%, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. L'INPS, con circolare n. 153 del 2 dicembre scorso, ha fornito indicazioni per la concreta fruizione del beneficio per l'anno 2014, da parte dei datori di lavoro destinatari dei relativi provvedimenti ministeriali di ammissione.

Ambito applicazione beneficio

L'agevolazione contributiva riguarda le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato, o avevano già in corso, contratti di solidarietà difensivi, ai sensi della Legge n. 863/1984, e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo, ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Misura e durata beneficio

Lo sgravio contributivo, pari al 35 per cento, è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. L'agevolazione, concessa esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi.

Esclusioni

Restano esclusi dal beneficio i contratti di solidarietà di tipo b) di cui alla legge 236/1993, cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. La riduzione è alternativa a qualsiasi altra forma di beneficio contributivo e lo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni in materia di regolarità contributiva e della parte economica degli ac-

cordi e contratti collettivi. Le aziende interessate possono consultare la circolare dell'INPS, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INPS.

Assunzione di lavoratori in sostituzione e fruizione agevolazioni Legge n. 407/1990.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che le agevolazioni contributive non possono essere applicate solo con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non per qualifiche o mansioni diverse.

L'art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990 prevede che "in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi". Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 29 del 2 dicembre scorso, ha precisato che le agevolazioni contributive non possono essere applicate solo con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non per qualifiche o mansioni diverse. Mentre è possibile fruirla nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime avvengano a seguito della procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'interpello, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INPS.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

BLU & ROSSO